

STRALCIO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLA VIABILITA' AGRO- SILVO-PASTORALE (V.A.S.P.)

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo, ai sensi dell'art. 59 della L.R. 31 del 05.12.2008, delle strade agro-silvo-pastorali.

Art. 7 – Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Comune utilizzando il modulo (Allegato B) allegato al presente Regolamento.

Essa deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, i dati identificativi dell'automezzo o ciclomotore.

Art. 8 – Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro 30 gg dalla presentazione della domanda mediante emissione di apposito contrassegno, redatto in maniera conforme al modello (Allegato C) allegato al presente Regolamento. Detto contrassegno deve essere collocato sul parabrezza anteriore del veicolo in modo che sia facilmente visibile e leggibile dall'esterno, pena la nullità dell'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito non comporta comunque da parte del Comune l'assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito autorizzato.

La rispondenza dei mezzi ammessi al transito alle norme e caratteristiche previste dal Codice della Strada in vigore al momento del rilascio dell'Autorizzazione rimangono a totale carico e responsabilità del proprietario del mezzo stesso, non potendo l'Autorizzazione costituire in alcun modo deroga alla normativa in materia.

Il permesso abilita il richiedente alla guida di un solo mezzo. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente Regolamento.

Art. 10 – Classificazione delle categorie d'utenza

Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato alla puntuale verifica da parte dell'Ufficio preposto al rilascio della rispondenza fra le esigenze d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed ammesse in deroga al divieto di circolazione con veicoli a motore sulle strade di tipo agro-silvo-pastorale:

- A1** Soggetti privati non ricompresi nelle successive categorie, residenti nel Comune, proprietari o affittuari di immobili situati nel territorio comunale;
- A2** Soggetti privati non residenti nel Comune che svolgono attività venatorie debitamente documentate ed autorizzate;
- B1** Esigenze legate alla pratica dell'agricoltura e della pastorizia da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli ed alle attività selvicolturali da parte di ditte boschive;
- B2** Esigenze legate all'accesso alle malghe comunali da parte degli affittuari degli alpeggi;
- B3** Esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- B4** Esigenze logistiche connesse all'esercizio sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e di imprese connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- C1** Esigenze didattiche legate ad attività scolastica degli istituti di istruzione inferiore, media, superiore ed universitaria;
- C2** Esigenze didattiche, di studio e ricerca legate alla divulgazione delle tematiche ecologico - ambientali, purché debitamente documentate;
- D1** Esigenze di circolazione con veicoli a motore per gli iscritti negli elenchi di coloro che hanno attivamente concorso alla manutenzione delle strade di cui al presente Regolamento partecipando alle tradizionali "**Giornate delle Strade**", di cui al successivo art. 25;
- D2** Cittadini nati o residenti nel Comune che abbiano compiuto i **sessantacinque anni di età** in possesso di patente di guida valida;
- D3** Portatori di handicap anche temporanei che permanentemente o temporaneamente sono impossibilitati a raggiungere in altro modo il luogo desiderato. L'handicap dovrà essere dimostrato con certificazione medica o palesemente riscontrabile. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa del richiedente purché lo stesso venga portato;
- E1** Esigenze logistiche connesse all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardandone la sua integrità;
- F1** Fruitori di agriturismi, ristoranti e rifugi.

Art. 11 – Periodo di validità delle autorizzazioni e pagamenti

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate in base alla Categoria richieste e non potrà superare in ogni caso, con sola esclusione della categoria D2, un anno dalla data del rilascio.

I rimborsi delle spese dovranno essere pagati mediante versamento alla Tesoreria Comunale ad esibizione della relativa ricevuta prima del rilascio.

I periodi di validità massima ed i rimborsi spese previsti per ciascuna categoria sono i seguenti:

Per la categoria d'utenza A1 il permesso di transito sarà rilasciato alle seguenti condizioni:

- Soggetti privati residenti nel territorio comunale:
 - validità mesi 12: versamento di € 50;
 - validità mesi 1: versamento di € 20;
- Altri soggetti privati non residenti nel territorio comunale:
 - validità mesi 12: versamento di € 75;
 - validità mesi 1: versamento di € 25;
- Soggetti privati proprietari e/o affittuari di immobili situati nel territorio comunale:
 - Il permesso sarà gratuito solo per la strada di accesso all'immobile di proprietà o affitto;

Per la categoria d'utenza A2 il permesso di transito avrà validità limitata al periodo d'esercizio dell'attività venatoria, sarà soggetto al versamento della somma di € 100 e sarà valido unicamente per le strade d'accesso alle aree di esercizio dell'attività venatoria;

Per le categorie d'utenza B il permesso di transito avrà validità di sei mesi e sarà gratuito;

Per le categorie d'utenza C il permesso di transito avrà validità di giorni sette e sarà gratuito;

Per la categoria d'utenza D1 il permesso di transito avrà validità di mesi dodici e sarà gratuito;

Per la categoria d'utenza D2 il permesso di transito avrà validità sino a revoca e sarà gratuito;

Per le categorie d'utenza E non verranno rilasciati permessi, ma il Comune potrà autorizzare per il giorni in cui si svolge la manifestazione la libera circolazione sulla strada interessata, mediante apposita Ordinanza resa nota anche agli Organi di vigilanza e controllo. A tal fine andranno poste in essere lungo la strada tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti;

Art. 14 – Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade oggetto del presente Regolamento potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada"). I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 15 – Limiti di transito

Gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla direttiva Regionale sulle strade forestali.

Art. 16 – Divieto di strascico

E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

Art. 17 – Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- a. gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Brescia della Comunità Montana di Valle Camonica—Parco dell'Adamello, del Parco Nazionale dello Stelvio, dell'ERSAF, nonché del Comune interessato e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorali in argomento;
- b. gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale e le Guardie Ecologiche Volontarie, i Volontari di Gruppi e Associazioni di Protezione Civile e Antincendio Boschivo (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza);
- c. i veicoli di servizio dei Consorzi Forestali
- d. i mezzi agricoli (trattori, ecc.);
- e. i mezzi utilizzati da cacciatori per l'effettuazione di censimenti venatori, previa comunicazione ai Comuni interessati da parte dei competenti Comprensori Alpini riportante le date dei censimenti, i nominativi dei cacciatori e gli estremi degli autoveicoli.

Art. 19 – Sanzioni

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 105,57 a € 316,71, da irrogare da parte della Comunità Montana di Valle Camonica – Parco dell'Adamello ai sensi della L.R. 31/08, art. 61; l'importo potrà subire indicizzazioni a seguito di apposito provvedimento regionale.

Il permesso di transito verrà ritirato in caso di:

- a. contraffazione, alterazione, modifica o correzione dei permessi rilasciati;
- b. strascico di legname o altri materiali sulle strade;
- c. effettuare dei fuori strada con i mezzi motorizzati;
- d. abbandono rifiuti nei boschi, prati o comunque in qualsiasi altro luogo servito dalla strada stessa;
- e. disturbo della fauna o danneggiare la flora;
- f. danno alle colture e strutture agricole o molestare animali;

L'Agente accertatore, unitamente al verbale o copia, rimetterà entro gg 5 al Responsabile Comunale preposto al rilascio, tenuto conto della gravità della violazione e sentito il Sindaco o l'Assessore ne disporrà la restituzione o l'annullamento motivato senza che il cittadino sanzionato possa vantare alcun diritto.

Art. 23 – Danni

Ognuno dei possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, è responsabile di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 25 – Giornate delle Strade

Il Comune può istituire, riprendendo un'antica tradizione, le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile ed estivo in giorni non lavorativi, al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di cui al presente Regolamento. Il diritto al rilascio gratuito dell'autorizzazione al transito viene riconosciuto a coloro che partecipano ad una o più giornate. Sono ammessi ad effettuare la "giornata delle strade" tutti i cittadini nati o residenti nel Comune o proprietari e affittuari di immobili. Ai partecipanti verrà riconosciuto il diritto al rilascio dell'Autorizzazione gratuita secondo la categoria D1 di cui al precedente art. 10, su tutte le strade di cui al presente Regolamento. Per la medesima categoria di cui sopra è ammesso, previa richiesta e assenso del "Capo Strada", farsi sostituire nell'adempimento della giornata lavorativa. In questo caso il "Capo Strada" annoterà nell'elenco dei partecipanti la presenza con la seguente dicitura "...partecipato Sig. in rappresentanza del Sig.". In questo caso il rappresentato acquisirà i diritti previsti nel presente Regolamento. Di dette opportunità verrà data comunicazione con appositi manifesti da affiggersi all'albo comunale e sul territorio. L'Ufficio competente provvederà all'individuazione e alla nomina di uno o più "Capi Strada" con il compito di coordinare i lavori e decidere, sempre in accordo con l'Ufficio, la priorità degli interventi necessari, nonché di certificare l'effettiva partecipazione ai lavori di ciascun cittadino. L'elenco di tutti i "Capi Strada" dovrà essere depositato presso l'Ufficio Responsabile per il rilascio dei permessi. La certificazione alla partecipazione alla "Giornata delle Strade", attestata dal "Capo Strada" e sottoscritta dal Comune, costituirà titolo all'ottenimento gratuito del permesso di transito. In merito l'Amministrazione si riserva di espletare le verifiche di effettiva presenza alle giornate lavorative.